

SCADENZARIO GIUGNO 2020

PROROGA VERSAMENTI SOSPESI “DECRETO RILANCIO”

Sotto riportate le nuove proroghe versamenti stabilite dal “Decreto Rilancio” per i pagamenti in sospeso nei mesi di marzo, aprile e maggio.

1. Soggetti con ricavi non superiori euro 2 milioni nel 2019

Prorogata dal 1/06/2020 al 16/09/2020 la scadenza per il pagamento dei contributi per tutti quelli che hanno pagato solo contributi a carico dipendente il 16/03/2020, relativamente alle paghe di febbraio. La proroga vale anche per i soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'Iva annuale in scadenza il 16/03/2020.

Il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, **entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

2. Versamenti aprile e maggio

Nel caso in cui il fatturato sia calato più del 33% a marzo 2020 rispetto a marzo 2019, per la scadenza 16/04, e aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, per la scadenza 16/05, si possono ipotizzare gli spostamenti sotto indicati.

- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/04 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**
- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/05 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**
- IVA in scadenza il 16/04, riferita al mese di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**
- IVA in scadenza il 16/05, riferita al mese di aprile e I^a trimestre per i trimestrali: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**
- Artigiani e commercianti rata fissa INPS in scadenza il 16/05: **nuova scadenza prorogata dal 30/06 al 16/09.**

Anche in questo caso il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, **entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019.

3. Turistico alberghiero

- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/03 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 01/06 al 16/09.**
- Versamenti IRPEF dipendenti (e in aggiunta addizionale comunale e regionale), INPS e INAIL in scadenza il 16/04 per le buste paga di marzo: **nuova scadenza prorogata dal 01/06 al 16/09.**
- IVA in scadenza il 16/03, per il mese di febbraio o annuali: **nuova scadenza prorogata dal 01/06 al 16/09.**

Anche in questo caso il versamento potrà avvenire, senza sanzioni e interessi, **entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

4. Ritenute d'acconto soggetti fino ad euro 400.000,00 nel 2019

Anche per i compensi pagati a professionisti o ad agenti dal 17/03 al 31/05 (in precedenza era stato previsto fino al 31/03), la ritenuta **può essere versata non più entro il 31/07 ma entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

Nessun rimborso per chi ha già pagato.

5. Avvisi Bonari/Accertamenti

Rientrano nelle nuove proroghe anche i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, anche per le rateazioni in corso, delle somme richieste mediante comunicazione degli esiti di controllo di cui agli art. 36-bis e 36-ter nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. Anche in questo caso i versamenti **possono essere versati non più entro il 31/07 ma entro il 16/09 in un'unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/09/2020.**

Nessun rimborso per chi ha già pagato.

Spostata al 30/09/2020 in un'unica soluzione i versamenti sospesi in scadenza dall'8 marzo al 31 agosto derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione e i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi addebito dell'INPS, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane.

16.06.2020 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.06.2020 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuato con il mod. F23 **codice 671T** (arrotondato all'unità di euro).

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.

Esempio: € 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.06.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di maggio (cod. 1040).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.06.2020 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di maggio (cod. 1001 – 1002 – 1012 – ecc).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.06.2020 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2020 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2020

16.06.2020 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di maggio ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.06.2020 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

17.06.2020 ⇒ IMU – TERMINI DI VERSAMENTO:

scade il termine per il versamento dell'acconto del 50% dell'imposta dovuta per il 2020.

17.06.2020 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di maggio 2019, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

25.06.2020 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri

da parte dei contribuenti tenuti alla presentazione mensile, relativi al mese di **maggio 2020**.

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.

I nuovi elenchi Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

30.06.2020 ⇒ CANONE PRELIEVO ACQUA DA POZZI:

scade il termine per il pagamento del canone relativo all'anno solare per l'uso delle acque pubbliche e l'utilizzo dei beni del demanio idrico (Canone Prelievo Acque da Pozzi).

30.06.2020 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE) termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2019 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

30.06.2020 ⇒ PILE E ACCUMULATORI (termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020):

presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188.

30.06.2020 ⇒ RAEE (termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020):

comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019, presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49.

30.06.2020 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (termine così prorogato ex art. 113 D.L. 18/2020):

versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120.

30.06.2020 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di **maggio 2020**.

30.06.2020 ⇒ FERIE:

obbligo di fare fruire ai dipendenti le 2 settimane di ferie relative al 2018 non ancora effettuate, salvo che il contratto collettivo disponga diversamente. (art. 10, D.Lgs. 66/2003).

30.06.2020 ⇒ ADEMPIMENTI FISCALI:

esecuzione degli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020 e sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 (art. 62 D.L. 18/2020, Agenzia Entrate Circ. 8/E/2020).

30.06.2020 ⇒ RECUPERO RITENUTE E CONTRIBUTI:

Versamento dei contributi previdenziali in un'unica soluzione o della prima delle 5 rate mensili relativamente alle ritenute e ai premi assicurativi sospesi e non versati per i mesi di aprile e maggio 2020 per l'emergenza Covid19. (art. 61 D.L. 18/2020; art. 18 D.L. 23/2020; Agenzia Entrate Circ. 9/E/2020).

Contribuenti coinvolti (art. 18 D.L. 23/2020):

- imprese e professionisti con ricavi/compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con riduzione di fatturato/corrispettivi ad aprile 2020 del 33% rispetto ad aprile 2019;
- imprese e professionisti con ricavi/compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e con riduzione di fatturato/corrispettivi ad aprile 2020 del 50% rispetto ad aprile 2019;
- imprese e professionisti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

- 30.06.2020 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:**
per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).
- 30.06.2020 ⇒ IRES – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Versamento senza maggiorazione:**
per i contribuenti soggetti ad Irpeg il versamento delle imposte a saldo ed in acconto (a titolo di IRES) deve essere effettuato entro il **giorno 30 del sesto mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% (art. 17. D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni).
- 30.06.2020 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI – IRAP – Dichiarazione Modello Unico – Persone fisiche e società di persone – Versamento senza maggiorazione:**
scade il termine per l'effettuazione dei versamenti relativi ad Irpef, Irap, addizionali Irpef, imposte sostitutive, acconto sui redditi soggetti a tassazione separata, dalla dichiarazione Modello Unico delle persone fisiche e delle società di persone.
Il versamento può essere effettuato entro i trenta giorni successivi – pertanto entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dell'0,40%.
- 30.06.2020 ⇒ ESTEROMETRO (APRILE):**
scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2020. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").
- 30.06.2020 ⇒ ESTEROMETRO (MAGGIO):**
scade oggi il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese di maggio 2020.
- 30.06.2020 ⇒ VERSAMENTO DIRITTI CAMERALI:**
scade il termine per il versamento, in un'unica soluzione, dei diritti camerali. È riconosciuta la possibilità di differire il pagamento entro i successivi 30 giorni, aggiungendo una maggiorazione dello 0,40%.
- 30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI (FEBBRAIO):**
scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di febbraio nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 25.03.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").
- 30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI (MARZO) E TRIMESTRALI:**
scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di marzo o nel primo trimestre 2020 nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 27.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT MENSILI (APRILE) E TRIMESTRALI:

scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare gli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese di aprile nei confronti di soggetti UE. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 25.05.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ DICHIARAZIONE IVA 2020:

scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2020, relativa al periodo di imposta 2019. L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ COMUNICAZIONE PERIODICHE LIQUIDAZIONI IVA:

scade oggi il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al primo trimestre solare del 2020, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva". L'adempimento tributario, originariamente scadente il 01.06.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ PRESENTAZIONE RICHIESTA RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITI IVA TRIMESTRALE:

scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2020 (Modello TR). L'adempimento tributario, originariamente scadente il 30.04.2020 è stato differito ai sensi dell'articolo 62 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia").

30.06.2020 ⇒ VERSAMENTI SOSPESI AI SENSI DEL D.L. 23/2020 (c.d. "DECRETO LIQUIDITA"):

scade oggi il termine per effettuare i versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, sospesi, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato, ai sensi dell'articolo 18 D.L. 23/2020. Il versamento può essere effettuato in 5 rate mensili di pari importo.

30.06.2020 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° giugno 2020;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° giugno 2020.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.